

N. 2508

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori COLLA e AVOGADRO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1997

—————

Istituzione del Corpo forestale ambientale delle regioni

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 7

ONOREVOLI SENATORI. - L'urgenza di sanare l'attuale stato di grave precarietà in cui versa il Corpo forestale dello Stato e la necessità di adeguarlo alla nuova realtà regionale, come è andata configurandosi dopo il varo del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, esige un intervento legislativo che superi definitivamente le carenze derivanti dall'attuale anomala situazione che caratterizza il Corpo forestale dello Stato. Ripercorrendo alcuni momenti storici si ha la dimostrazione della mancanza di volontà politica in grado di riformare il Corpo forestale dello Stato su basi fortemente innovative ed al passo con i tempi affinché vengano soddisfatte le aspettative dell'utenza, soprattutto montana e rurale, a cui questa amministrazione, una volta effettuato il processo di riforma, può dare una risposta concreta.

Infatti, nonostante il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 11, in adempimento degli articoli 117 e 118 della Costituzione, abbia trasferito alle regioni a statuto ordinario così come già alle regioni a statuto speciale, le funzioni amministrative statali in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca nelle acque interne ed i relativi uffici e personale, è prevalsa la tendenza a trattenere nella competenza dello Stato il reclutamento e l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato. È facile dimostrare che quest'ultima impropria disposizione non fu dettata da una cogente esigenza statale, ma piuttosto da un egoistico interesse della parte più retriva della burocrazia che tuttora avversa ogni reale processo riformatore. Ad esempio, in seguito all'approvazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491, istitutiva del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, la ex

Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, ha mutato in effetti solamente la propria denominazione e mantiene inalterate competenze ed organici. Di fatto lo spirito innovativo insito nell'articolo 2 della legge n. 491 del 1993 viene ignorato in quanto le competenze che il medesimo articolo trasferiva alle regioni vengono accentrate in un unico organismo ministeriale, al punto da costringere alcune regioni a statuto ordinario a promuovere una iniziativa referendaria relativa alla soppressione del Ministero delle risorse agricole. Ad oggi nonostante la più volte citata legge n. 491 del 1993 precisi le competenze statali e regionali in materia forestale ed espressamente preveda un intervento per dare nuove norme al Corpo forestale dello Stato, non si è ancora provveduto ad adeguare il Corpo forestale dello Stato stesso alla mutata realtà istituzionale.

Il presente disegno di legge prende atto di tale necessità e dell'esigenza di una riforma del Corpo in ambito regionale, tale da eliminare le strutture ministeriali inutili ed incompatibili con l'ordinamento regionale e soprattutto tale da evitare che il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali continui ad appropriarsi di poteri e competenze non più sue.

Si propone per cui lo scioglimento del Corpo forestale dello Stato (articolo 1) e la sua ricostituzione con regole nuove in ambito regionale, salvaguardando il patrimonio professionale umano e culturale di cui ancora oggi dispone. Oggi, in un momento in cui le riforme sono diventate una necessità indilazionabile e il dibattito politico è intenso sulle tematiche relative alle riforme istituzionali, al federalismo e al trasferimento delle competenze agli enti locali, il Corpo

forestale dello Stato va riformato su basi completamente nuove, non soltanto dal punto di vista della ingegneria legislativa ma dal punto di vista della sua utilizzazione per soddisfare i bisogni dell'utenza, antepo-
nendoli a quelli della burocrazia che attualmente lo dirige.

Alla luce di tali realtà occorre consentire ad ogni regione di istituire il proprio Corpo forestale ed ambientale (articolo 2), articolandolo sul territorio in funzione delle esigenze di intervento. Questo anche per uscire da una conflittualità di competenze e di codipendenze esistente tra lo Stato e le regioni, garantendo quella efficienza di servizi e quella presenza capillare sul territorio che le amministrazioni regionali potrebbero garantire a costi notevolmente più bassi.

Il presente disegno di legge definisce il Corpo forestale ed ambientale quale struttura operativa degli assessorati regionali competenti in materia, consentendo una contestuale razionalizzazione che risponda in primo luogo ai bisogni e alle esigenze delle realtà locali.

Pertanto nel quadro della programmazione regionale, il Corpo forestale ed ambientale provvede alle funzioni di vigilanza completando il trasferimento delle competenze anche dal punto di vista dell'espletamento delle funzioni di controllo e senza sovrapposizioni in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca nelle acque interne, coordinamento ed attuazione degli interventi volti a fronteggiare la piaga degli incendi boschivi, eseguire gli adempimenti istruttori relativi al regio decreto 30 dicembre 1973, n. 3267, ed alla legislazione regionale in materia forestale e quant'altro sia necessario per la difesa e l'incremento del patrimonio forestale ed in genere dell'economia montana.

Inoltre collabora quale componente del Servizio nazionale della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, agli interventi operativi di soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali anche nelle realtà territoriali delle altre regioni se-

condo la necessità contingente definita dal Dipartimento della protezione civile.

Infatti, l'attuale capillare distribuzione degli uffici, è una condizione che dovrà essere generalmente conservata, salvo razionalizzarne la distribuzione sul territorio al fine di diminuirne i costi di gestione.

Il personale del Corpo forestale dello Stato che viene trasferito alle regioni a statuto ordinario conserva anzianità, posizione giuridica e trattamento economico (articolo 3), ad eccezione del personale direttivo e dirigente che è sottoposto ad una disciplina transitoria che lo vede assorbito in funzione delle disponibilità dei posti nella pianta organica delle singole regioni a statuto ordinario ovvero collocato in altre realtà regionali se in queste ultime vengono rilevate carenze di tali figure professionali e comunque all'interno di un meccanismo definito in seno al Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge n. 491 del 1993. Per questa categoria di personale, qualora non assorbito dalle regioni a statuto ordinario, è prevista l'applicazione della normativa inerente le eccedenze di organico indicata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, oppure il transito nei ruoli dell'Ente sportivo forestale di cui all'articolo 9.

Ovviamente tutte le strutture organizzative, i beni mobili ed immobili di proprietà dello Stato, ivi compresa la quota dell'1 per cento dei terreni ed aree boschive appartenenti alla gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali (ASFD) e destinate a scopi scientifici, sperimentali e didattici, di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 vengono trasferiti alle regioni in cui tali strutture e beni sono ubicati.

La possibilità di istituire convenzioni fra le regioni e il Ministero dell'ambiente inerenti l'utilizzo dei Corpi forestali ed ambientali da adibire alla sorveglianza delle aree protette di interesse nazionale ed internazionale (articolo 4), che regolamenti gli aspetti di dipendenza funzionale all'Ente

parco ed agli aspetti più propriamente finanziari di tale rapporto, contribuisce a far diventare i Corpi forestali ed ambientali erogatori di servizi anche allo Stato e non soltanto verso gli utenti, siano essi istituzionali, organizzati o singoli cittadini.

La Direzione generale per le risorse forestali montane ed idriche viene soppressa e sostituita da un più snello Dipartimento di coordinamento e controllo (articolo 5) che opera d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agro alimentari e forestali di cui alla legge n. 491 del 1993 e gestisce il servizio elicotteristico del Corpo forestale dello Stato e gli aeromobili della Società italiana servizi aerei mediterranei (SISAM), coordinandosi con il centro operativo aereo unificato della protezione civile; inoltre provvede alla gestione delle scuole di formazione (articolo 6) che sono individuate nelle attuali strutture di Cittaducale e Sabaudia. Le rimanenti scuole dislocate in altre località sono soppresse ed il loro personale è trasferito alle regioni oppure utilizzato presso le scuole a livello centrale.

L'attività di formazione del personale che entra a far parte dei Corpi forestali ed ambientali (articolo 6) è prevista in due distinte fasi: la prima a livello centrale tratterà gli aspetti tecnico giuridici di base e la seconda in sede regionale completerà l'addestramento giuridico rapportandolo alla normativa della regione in cui tale sessione di formazione è tenuta ed in cui il dipendente presterà servizio. Al fine di completare l'opera di decentramento viene previsto che il reclutamento avvenga su base regionale ed in funzione dei posti disponibili in ogni singola regione. L'Amministrazione regionale fornirà agli appartenenti del Corpo forestale ed ambientale l'equipaggiamento necessario allo svolgimento del servizio di istituto ivi comprendendo l'armamento individuale e collettivo previsto per la Polizia di Stato. Viene inoltre previsto che il servizio presso il Corpo forestale ed ambientale sia equiparato a tutti gli effetti al servizio di leva.

Il personale che viene immesso nei ruoli regionali acquisisce le qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, così come sono conservate per il personale che transita dal Corpo forestale dello Stato al Corpo forestale ed ambientale (articolo 7).

Una grossa innovazione è prevista (articolo 8) in materia di contrattazione al personale del Corpo forestale ed ambientale per il quale si applicano le normative contrattuali per il personale degli enti locali e le norme del decreto legislativo n. 29 del 1993, ampliando considerevolmente gli spazi di contrattazione che oggi sono stati limitati dalla normativa del «Comparto Sicurezza». Viene inoltre prevista la possibilità di transito nei ruoli unici del personale dello Stato per quei soggetti che a domanda ne chiedono il passaggio, mantenendo qualifica posseduta e relativa anzianità.

Al fine di non disperdere il patrimonio atletico che la precedente amministrazione del Corpo forestale dello Stato aveva costituito nel corso del tempo, con i notevoli risultati raggiunti in campo nazionale ed internazionale di molteplici discipline sportive più o meno note, viene prevista la soppressione del Centro sportivo del Corpo forestale dello Stato e la contestuale creazione di un unico Ente sportivo forestale (articolo 9) che ne prosegua con regole completamente innovative, l'attività di promozione e di incentivazione della pratica sportiva fra il personale dei Corpi forestali ed ambientali. Tale attività potrà essere estesa anche alle persone fisiche non appartenenti ai Corpi forestali ed ambientali. Di assoluto rilievo è la previsione che il personale che entra nell'ESF è, ad ogni effetto di legge, dipendente del medesimo. Ciò non permette il ripetersi di situazioni in cui molti uffici periferici del Corpo forestale dello Stato abbiano amministrativamente in carico personale che di fatto non svolge attività istituzionale. Comunque detto personale è assoggettato alla disciplina normativa del decreto legislativo n. 29 del 1993, pertanto gode (almeno da questo punto di vista) di parità di trattamento economico e normativo pur nel-

la specificità del compito che sono stati chiamati a svolgere.

Le regioni dovranno dotarsi, entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei regolamenti attuativi necessari a disciplinare nel dettaglio i diversi aspetti organizzativi, funzionali e di gestione del Corpo forestale ed ambientale.

Il presente disegno di legge, in linea con le esigenze di decentramento largamente avvertite nel Paese, vuole essere un contributo al

fine di soddisfare il bisogno di riformare il Corpo forestale dello Stato, che attende tale processo di riforma dal lontano 1948.

Convinti che un reale miglioramento del servizio che il Corpo forestale dello Stato può potenzialmente offrire al Paese si realizza solamente con il concreto decentramento, si auspica il contributo di tutte le forze politiche presenti in Parlamento affinché si metta realmente fine ad una situazione di progressivo disfacimento del Corpo forestale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Soppressione del Corpo forestale dello Stato)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Corpo forestale dello Stato è soppresso.

Art. 2.

(Funzioni del Corpo forestale e ambientale)

1. Entro i termini previsti dall'articolo 1 ogni regione a statuto ordinario istituisce il proprio Corpo forestale e ambientale, articolandolo sul territorio in relazione alle esigenze funzionali di intervento.

2. Il Corpo forestale e ambientale è struttura operativa degli assessorati regionali competenti in materia per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui al comma 3.

3. Nel quadro della programmazione regionale il Corpo forestale e ambientale provvede, in base alle leggi vigenti, alle seguenti funzioni:

a) sorveglianza e vigilanza in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca, tutela dell'ambiente, delle aree protette e predisposizione degli atti relativi al contenzioso, previsti da leggi statali e regionali;

b) coordinamento ed attuazione degli interventi per la prevenzione, l'avvistamento e per l'estinzione degli incendi boschivi;

c) adempimenti istruttori relativi al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, ed alla legislazione regionale in materia forestale;

d) collabora, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifi-

cazioni, quale struttura operativa al Servizio nazionale della protezione civile;

e) quant'altro sia richiesto per la difesa e l'incremento delle foreste e, in genere, dell'economia montana.

Art. 3.

(Trasferimento alle regioni)

1. In attuazione della legge 4 dicembre 1993, n. 491, sono trasferite alle regioni a statuto ordinario:

a) le funzioni amministrative e tecniche già di competenza del Corpo forestale dello Stato;

b) il personale di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in servizio, alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 2, presso gli uffici periferici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, è trasferito alle regioni ed inquadrato in un unico ruolo ad esaurimento, conserva anzianità e trattamento economico;

c) il personale di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), dell'articolo 25 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in servizio presso gli uffici periferici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nei termini di cui alla precedente lettera b) è trasferito alle regioni ed inquadrato nei corrispondenti profili professionali del personale regionale, avente medesime mansioni, conservando l'anzianità maturata nella qualifica previgente e il trattamento economico;

d) il personale dirigente e direttivo del Corpo forestale dello Stato, nei termini di cui alla lettera b), in servizio presso gli uffici periferici del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, viene trasferito alle regioni, nelle qualifiche corrispondenti del personale dirigente regionale e nei limiti numerici previsti dalle piante organiche di ogni singola regione a statuto ordinario;

e) in sede di Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, potranno essere definiti ulteriori contingenti di personale direttivo o dirigente, da immettere in posizione soprannumeraria nei ruoli del corrispondente personale regionale, conservando anzianità di qualifica e trattamento economico;

f) al personale dirigente o direttivo in eccedenza agli assorbimenti operati dalle regioni, ai sensi delle lettere d) ed e), trovano applicazione i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 32, nonché gli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) le strutture organizzative, i beni mobili ed immobili di proprietà dello Stato, compresi i rimanenti terreni e le aree boschive appartenenti all'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali (ASFD) destinati a scopi scientifici, sperimentali e didattici di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

h) le funzioni e le attività riguardanti l'espletamento delle competenze trasferite alle regioni, nonché quelle di competenza agricola e forestale.

Art. 4.

(Convenzioni con il Ministero dell'ambiente)

1. Le regioni, su proposta del Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui al comma 6 dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, stipulano con il Ministero dell'ambiente apposite convenzioni per regolare i rapporti in materia di vigilanza nei parchi e nelle aree protette di interesse nazionale ed internazionale e per i relativi aspetti organizzativi e di personale addetto.

Art. 5.

(Dipartimento centrale di coordinamento e controllo)

1. È istituito il Dipartimento centrale di coordinamento e controllo. Esso opera su

scala nazionale alle dipendenze del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali d'intesa con il Comitato di cui all'articolo 3 con compiti di:

a) gestione e coordinamento degli aeromobili in dotazione al Corpo forestale dello Stato, dislocando le basi di stanza di detti aeromobili in modo omogeneo e tale da garantire un pronto intervento in caso di necessità;

b) individua modalità operative relative all'utilizzo degli aeromobili, anche di proprietà del Corpo forestale dello Stato ma gestite dal Centro operativo aereo unificato (C.O.A.U.) del Ministero della protezione civile;

c) gestione e controllo delle scuole per allievi sottufficiali e guardie forestali di cui all'articolo 6.

Art. 6.

(Addestramento e reclutamento del personale)

1. Al fine di disciplinare l'attività di formazione del nuovo personale da immettere nei ruoli regionali degli agenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale ed ambientale, dovrà essere emanato un regolamento a cura del Comitato permanente per le politiche agroalimentari e recepito con provvedimento formale del Presidente del Consiglio dei ministri, avente i seguenti requisiti:

a) previsione di un corso di formazione della durata di mesi tre da tenersi nelle Scuole di Cittaducale e Sabaudia inerente la preparazione tecnico-giuridica di base;

b) previsione di un corso di perfezionamento da tenersi, a cura degli assessorati di cui al comma 2, dell'articolo 2, nelle regioni di destinazione della durata di mesi tre concernente il perfezionamento della preparazione di cui alla lettera a), raccordandola alla normativa regionale in vigore;

c) stesura di apposito regolamento di frequenza delle Scuole di Cittaducale e Sabaudia, da applicarsi agli allievi;

d) individuazione dei criteri di selezione del personale docente nei corsi di cui alla lettera a), preferibilmente provenienti dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. Le rimanenti scuole sono soppresse e il loro personale può essere impiegato dalle regioni secondo le norme di cui all'articolo 3 o impiegato presso le Scuole di addestramento di Cittaducale e Sabaudia.

2. Il reclutamento del personale è effettuato su base regionale ed in funzione della disponibilità dei posti per ogni singola regione. I requisiti soggettivi ed oggettivi di selezione del personale sono stabiliti con legge regionale.

3. Ogni regione, con proprio provvedimento, bandisce uno o più concorsi per l'assegnazione dei posti disponibili in organico secondo le norme di cui al comma 2.

4. Il servizio prestato per un anno nel Corpo forestale e ambientale è equivalente, a tutti gli effetti, al servizio militare di leva.

5. L'amministrazione regionale fornisce al personale del Corpo forestale ed ambientale i capi di vestiario e tutto l'equipaggiamento necessario allo svolgimento del servizio di istituto. Fornisce inoltre al personale l'armamento individuale e collettivo previsto dalle norme in vigore, secondo il disciplinare tecnico emanato dal Ministero degli interni per la Polizia di Stato.

Art. 7.

(Posizione giuridica)

1. Il personale appartenente al Corpo forestale ed ambientale esercita le funzioni tecniche e di polizia amministrativa di cui all'articolo 1 nonchè tutti gli altri compiti stabiliti dalla legge. Inoltre il personale possiede le qualifiche di polizia giudiziaria ai

sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente 22 settembre 1988, n. 447, nonchè la qualifica di agente di pubblica sicurezza attribuita ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni.

2. Il personale di cui alla lettera *b*), del comma 1 dell'articolo 3 trasferito alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 3 conserva le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

Art. 8.

(Trattamento economico del personale)

1. Al personale del Corpo forestale dello Stato trasferito alle regioni a statuto ordinario a norma dell'articolo 2, sono fatte salve le posizioni economiche e giuridiche rispettivamente già acquisite nel ruolo di provenienza, ivi compresa la contrattazione decentrata.

2. Al personale del Corpo forestale ed ambientale si applicano tutte le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione di quelle contenute nel comma 4 dell'articolo 2.

3. Al personale del Corpo forestale ed ambientale si applicano le norme relative al comparto di contrattazione collettiva di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e alle disposizioni previste dai contratti collettivi stipulati per il personale degli enti locali.

4. Il personale di cui all'articolo 3, lettera *b*), è incluso in unico ruolo speciale transitorio della pianta organica regionale, da rendere definitivo entro due anni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 2.

5. Il personale del Corpo forestale dello Stato che non intende transitare alle regioni a statuto ordinario, può transitare nei ruoli unici del personale dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 lu-

glio 1977, n. 618, oppure ad altre Amministrazioni dello Stato, nelle corrispondenti qualifiche e con l'anzianità posseduta.

Art. 9.

(Ente sportivo forestale)

1. Entro i termini di cui all'articolo 1 il Comitato permanente delle politiche agroalimentari di cui all'articolo 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, d'intesa con il CONI, predispone uno schema di decreto legislativo, da sottoporre al preventivo esame delle competenti commissioni parlamentari da esaurirsi entro trenta giorni, dalla ricezione dello schema medesimo trasmesso dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, trascorso il quale si intende confermato, avente i seguenti requisiti:

a) soppressione entro i successivi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge del Centro sportivo del Corpo forestale dello Stato con cessione dei relativi beni mobili ed immobili, di proprietà od in uso permanente al medesimo Centro sportivo del Corpo forestale dello Stato, all'Ente sportivo forestale di cui alla lettera b);

b) istituzione di un ente di diritto pubblico denominato Ente sportivo forestale (ESF), avente la finalità di promuovere ed incentivare l'attività agonistica nelle diverse discipline sportive, individuate dallo statuto di cui alla lettera c), tra gli appartenenti ai Corpi forestali ed ambientali delle regioni. Tale attività potrà interessare anche le persone fisiche non legate da rapporti di lavoro con l'ESF;

c) previsione di apposito statuto, da recepirsi con norma regolamentare, che identifichi le discipline sportive oggetto di attività agonistica, gli organi direttivi e di controllo e la loro composizione, nonchè le fonti di finanziamento;

d) l'ESF sarà finanziato con onere a carico delle regioni pari al 60 per cento del bilancio complessivo, mentre la restante

parte sarà assunta dal CONI tramite le federazioni nazionali interessate. Il bilancio, da redigersi annualmente, dovrà essere accompagnato da relazione del collegio sindacale e certificato da apposita Società abilitata al controllo contabile, ai sensi delle vigenti norme;

e) alle regioni e al CONI saranno garantite adeguate partecipazioni a tutti gli organi statutari dell'Ente, il quale è sottoposto alla vigilanza amministrativa della Corte dei conti, che relazionerà annualmente in Parlamento sulla base dei principi di efficienza ed efficacia della attività istituzionale dell'ESF;

f) gli organi di direzione tecnico-sportiva saranno composti esclusivamente da personale tecnico identificato dal CONI e si avvarranno delle strutture sportive delle federazioni nazionali per il raggiungimento degli obiettivi agonistici a carattere nazionale ed internazionale. La preparazione tecnica degli atleti sarà tenuta da personale identificato dal CONI su proposta delle federazioni nazionali interessate alle discipline previste dallo statuto dell'ESF;

g) tutto il personale impiegato dall'ESF sia esso di qualifica dirigenziale, tecnica o atletica è dipendente dello stesso ad ogni effetto di legge. Ad esso trovano applicazione le previsioni contenute nel comma 2 dell'articolo 8;

h) il personale amministrativo necessario all'attività dell'ESF sarà, in fase di prima applicazione della presente legge, scelto tra il personale di cui al comma 1, lettere *e)* ed *f)* dell'articolo 3, in possesso di idonei requisiti. In caso di mancata copertura dei posti disponibili si provvederà con apposito bando di concorso pubblico a carattere nazionale;

i) il personale dipendente dei Corpi forestali e ambientali delle regioni chiamato a far parte dell'ESF, che per qualsiasi ragione cessi l'attività agonistica, rientra in servizio presso l'ufficio del Corpo forestale e ambientali delle regioni di provenienza. Il periodo trascorso presso l'Ente non è computabile ai fini dell'avanzamento di carriera

presso i Corpi forestali ambientali delle regioni di provenienza. Viene invece considerato utile ai fini della maturazione del diritto e della misura del trattamento di quiescenza che sarà liquidato dall'INPDAP;

l) le persone fisiche chiamate a prestare servizio presso l'ESF, alla fine del periodo trascorso presso il medesimo, qualora intendano partecipare a concorsi pubblici godranno di una quota di riserva dei posti disponibili messi a concorso. In tutti gli altri casi a parità di punteggio ottenuto nelle prove previste dai relativi bandi di concorso godranno di titolo di preferenza nelle assunzioni per i posti messi a concorso;

m) il trattamento economico accessorio spettante al personale che espleta attività agonistica è definito in sede contrattuale secondo le procedure di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 10.

(Disposizioni finali)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano con propri regolamenti le relative norme di attuazione.

2. A far data dalla entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, sono abrogate tutte le previgenti norme statali applicate al personale trasferito alle regioni a statuto ordinario.

3. Dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, tutte le funzioni trasferite o delegate alle regioni, ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 491, sono esercitate direttamente dai competenti uffici e servizi regionali.

